

**SCHEMA DI CONTRATTO COMODATO USO GRATUITO AD ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO O PROMOZIONE SOCIALE DEI LOCALI SITO IN VIA TOSCANINI N.
1 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE DENOMINATO - ASSOCIAZIONE: CORPO
BANDISTICO POGLIANESE "G. COZZI" APS**

L'anno duemila_____(_____) il giorno _____ (_____) del mese di _____ nella
sede Municipale del Comune di Pogliano Milanese

TRA

Il Comune di Pogliano Milanese C.F. 86502140154 con sede in Pogliano Milanese – Piazza
Avis Aido n° 6, nel proseguo definita come “Amministrazione” o “Comune”, rappresentato
dalla D.ssa PAOLA BARBIERI, nata a Cassano Magnago (VA) il 20/06/1965, e residente
in via Lainate n° 6/b - Pogliano Milanese - con C.F. BRBPLA65H60C004O, la quale
agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale
stessa che rappresenta in qualità di Responsabile Area Socio Culturale del Comune di
Pogliano Milanese, in forza del decreto sindacale prot. N 12747 del 26/11/2019

E

Il Sig Francesco Foschetti nato a _Rho – MI - il 06/06/1988 e residente in Pogliano
Milanese , via Arluno n° 59 a Pogliano Milanese – MI -, interviene nel presente atto nella
sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Corpo Bandistico
Poglianese "G. Cozzi" APS di volontariato/promozione sociale con sede in Pogliano
Milanese in Via Toscanini C.F.93501630151, regolarmente iscritte nel registro Comunale
delle Associazioni agendo in nome e per conto di detta Associazione

PREMESSO

che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 23/12/2020, l'Amministrazione Comunale ha deliberato di procedere alla raccolta di richieste per la concessione in uso ad enti del terzo settore di locali di proprietà comunale da destinare a sede di attività associativa approvando l' Elenco degli spazi da concedere in uso alle associazioni;
- con Determinazione della responsabile dell'Area Socio Culturale n. 3 del 12/01/2021, si procedeva ad indizione di avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la concessione in uso ad enti del terzo settore di locali di proprietà comunale da destinare a sede ed attività associativa, pubblicata sull'Albo Pretorio e sul Sito istituzionale del comune con scadenza 05 febbraio 2021;
- con Determinazione n. 60 del 01/03/2021, si procedeva, all'approvazione dell' Avviso Pubblico mediante procedura comparativa per candidatura membro esterno da inserire nella Commissione per la valutazione delle richieste pervenute per la concessione in uso ad enti del terzo settore di locali di proprietà comunale da destinare a sede ed attività associativa;

- con determinazione n 93 del 24/03/2021 è stata nominata la commissione per la valutazione delle richieste pervenute per la concessione in uso ad enti del terzo settore di locali di proprietà comunale da destinare a sede ed attività associativa;
- con determinazione n 112 del 08/04/2021 è stato approvato il verbale del 30/03/2021 della seduta della Commissione, per la concessione in uso ad enti del terzo settore di locali di proprietà comunale da destinare a sede ed attività associativa,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto della concessione

Il Comune di Pogliano Milanese, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso all'Associazione di volontariato/promozione sociale Corpo Bandistico Poglianese "G. Cozzi" APS, con sede in Via Toscanini n° 1 C.F.93501630151, che, come sopra rappresentata, accetta, l'immobile comunale, sito in via Toscanini 1 -, di circa mq. 111 sito al piano primo, come da planimetrie allegate (All."1")

ART. 2

Durata della concessione

La durata della concessione, è stabilita in anni **cinque**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al _____. Alla scadenza, la concessione non potrà essere tacitamente rinnovata.

Gli immobili/locali devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti assegnatari e utilizzati solamente per lo svolgimento delle relative attività associative e statutarie.

L'immobile/locale non può essere sub-concesso ad altri soggetti.

Non è consentito il subentro di un'associazione ad un'altra a contratto in corso di validità, fatti salvi il diritto di rinuncia e la riassegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale ad un'altra associazione ai sensi della graduatoria.

Art 3

Riserva a favore del comune.

Il Comune si riserva la possibilità, in accordo con l'associazione assegnataria, di utilizzare la struttura o gli spazi assegnati per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni.

In ogni caso è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di revoca della concessione d'uso per motivi di pubblico interesse connessi a finalità istituzionali deliberati dalla Giunta Comunale.

Art 4

Oneri a carico dell'associazione assegnataria e del comune.

Sono a carico dell'associazione assegnataria:

- l'onere del pagamento della TARI;

- l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria eventualmente necessaria e funzionale al godimento del bene affidato. Eventuali interventi da intraprendere per necessità o convenienza devono essere comunicati all'Ente a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.
- l'obbligo di garantire l'accesso all'immobile al personale dell'Amministrazione Comunale per eventuali accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;
- la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deterioramento d'uso, lo sgombero e la pulizia finale degli stessi;
- l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso del bene assegnato.

Competono al Comune gli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili, salvo differenti accordi, il mantenimento della messa a norma degli impianti e le condizioni di agibilità dei locali, nonché la titolarità e la gestione delle utenze ove dovuto.

ART. 5 **canone / utenze**

La concessione in uso è a titolo gratuito. L'associazione per il suo utilizzo, stante il valore sociale del proprio operato, non è tenuta al rimborso delle utenze.

ART. 6 **Revoca**

Il Comune comodante si riserva la facoltà di revocare il presente comodato qualora i locali vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal comma 2 art 2 del presente atto;

ART. 7 **Responsabilità**

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che fossero procurati all'interno dei locali oggetto del presente atto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

A tal fine il comodatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di detto rischio.

Inoltre, sono a carico del comodatario, con esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione, il risarcimento dei danni a persone o a cose di terzi, occorsi a causa o in occasione del comodato e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dalla predetta Associazione o da terzi per conto della stessa.

Il comodatario è tenuto a svolgere all'interno dei locali solo ed esclusivamente le attività per cui i locali stessi sono stati concessi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa esplicito riferimento al "Regolamento per la disciplina del volontariato delle associazioni e delle altre forme di organizzazione senza fini di lucro" approvato con Delibera di Consiglio Comunale 66 del 30/11/2017

Da ultimo l'Associazione _____ - si impegna:

- A non svolgere attività contrarie all'ordine pubblico e al buon costume;

- A non utilizzare attrezzature e/o impianti che possano mettere a rischio la sicurezza dei locali e/o dei soggetti che vi accedono;
- A non svolgere manifestazioni rivolte al pubblico per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso;
- A non effettuare nei locali vendite di beni e/o servizi a scopo di lucro;
- A non oltrepassare i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti alle tabelle 1 e 2 del D.P.C.M. del 01.03.1991 e s.m.i. ;

ART. 8 Dichiarazione

L'Associazione _____ dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente comodato e di ritenerli idonei all'uso convenuto.

ART. 9 Controversie

Nessuna modifica del presente atto avrà effetto o valore di sorta se non convenuta o redatta per iscritto, a pena di nullità.

Ai sensi dell'art. 447 bis del codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra le parti dipendente o inerente al presente contratto, è competente a conoscere la causa il Foro di Milano.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni vigenti del codice civile (art. 1803) in materia di comodato gratuito, per quanto applicabili.

Letto confermato e sottoscritto in duplice copia originale.

Per il Comune di Pogliano Milanese

Per l'Associazione